Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Sabato, 4 febbraio 1933 - Anno XI — Numero 29

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1932, n. **1915.**

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinchè possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le gallerie da costruire entro centri urbani importanti, o in loro prossimità, che debbono poter servire anche come ricoveri permanenti in caso di incursioni aeree, sono:

a) gallerie stradali e tramviarie;
b) gallerie per metropolitane;
c) gallerie ferroviarie, limitatamente a quelle adibite ad uso urbano e nelle quali il transito dei treni può essere interrotto senza pregiudizio del servizio ferroviario in generale;
d) gallerie per funicolari;
e) gallerie per usi diversi.

Art. 2.

Per renderle sicure agli effetti di bombe scoppianti lanciate da aeroplani su di esse, le gallerie di nuova costruzione devono essere eseguite, secondo norme che verranno emanate in conformità della legge 31 gennaio 1926, n. 100, in modo che abbiano:

a) una massa soprastante di terreno naturale di potenza variabile a seconda della natura e consistenza del terreno stesso;
b) accessi frequenti;
c) chiusura interna ed esterna, con camera d'aria tra esse compresa;
d) pavimentazione a livello del piano del ferro;
e) ventilazione artificiale;
f) illuminazione autonoma;
g) impianti accessori.

Art. 3.

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente articolo e delle norme relative, il colpevole è punito con l'ammenda da un minimo di L. 5000 ad un massimo corrispondente al doppio dell'importo delle spese occorrenti per i lavori e gli impianti da eseguire ai sensi dell'art. 2. La pena suddetta si applica indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale, qualora il fatto sia punibile a termini dello stesso Codice.

I privati e le società, che abbiano ottenuto la concessione della costruzione delle gallerie, possono inoltre essere dichiarati decaduti dalla concessione stessa con provvedimento dell'autorità che l'ha accordata.

La denuncia all'autorità giudiziaria è fatta dall'organo centrale interministeriale per la protezione antiaerea del territorio nazionale. Il detto organo, nel trasmettere la denuncia, comunica anche l'importo presuntivo delle spese indicate nel comma primo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — DE FRANCISCI — JUNG — SIRIANNI — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1916.
Modifiche allo statuto della Regia università di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Sassari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2832;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Sassari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2832, è modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 21, 38, 53 e 55.
In conseguenza della soppressione di detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 7. — È sostituito dal seguente:
« È vietata allo studente l'iscrizione contemporanea a diverse Facoltà e Scuole.
Lo studente può in qualunque anno di corso passare dall'una all'altra Facoltà o Scuola, purchè ne faccia domanda entro il mese di gennaio.
Ove all'atto del passaggio egli chieda di essere iscritto ad un anno di corso successivo al primo, il Consiglio della nuova Facoltà o Scuola delibera a quale anno possa essere iscritto, quali corsi debba frequentare e quali esami di profitto debba sostenere.
In ogni caso lo studente deve essere fornito del titolo di studi medi prescritto per adire alla Facoltà o Scuola alla quale chiede di essere iscritto, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione di corso che gli è concessa.
Le norme precedenti valgono anche per gli studenti provenienti da altre Università o Istituti superiori ».

Art. 14. — È aggiunto il seguente comma:
« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese avanti il principio del nuovo anno accademico ».

Dopo l'art. 17 è aggiunto il seguente:
« Art. 18. — Le Facoltà e la Scuola di farmacia propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.
Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

Art. 20 (già 19). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza:
I. Sono soppressi gl'insegnamenti di « diritto agrario », di cui al n. 14, e di « diritto marittimo », di cui al n. 15.
II. Le denominazioni degl'insegnamenti di « teoria generale e filosofia del diritto », di cui al n. 1, e di « legislazione sindacale e del lavoro » di cui al n. 17, sono modificate, rispettivamente, in quelle di « filosofia del diritto » e di « diritto sindacale e corporativo ».
III. Sono aggiunti, rispettivamente con i numeri 4 e 14, gl'insegnamenti di « istituzioni di diritto processuale » e di « storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde ».
In conseguenza di tali soppressioni ed aggiunte è modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

Art. 22. — È sostituito dal seguente:
« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per conseguire la laurea in giurisprudenza, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 19 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 20 ».

Art. 24. — È sostituito dal seguente:
« Lo studente non può presentarsi agli esami di diritto romano, di diritto civile, di diritto commerciale, di procedura civile e ordinamento giudiziario, se non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano, di introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto processuale.
L'esame di storia del diritto romano deve precedere quello di storia del diritto italiano; l'esame di economia politica deve precedere quelli di diritto civile, diritto commerciale e scienza delle finanze ».

Art. 26: I. Il primo comma è sostituito dal seguente:
« Il Consiglio di Facoltà stabilisce, caso per caso, a quale anno di corso possano essere iscritti gli aspiranti forniti di altra laurea o diploma ».
II. Nel secondo comma le parole « La Facoltà », sono sostituite con le parole « Il Consiglio di Facoltà ».

Art. 35. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia:
I. È soppresso l'insegnamento di « puericoltura », di cui al numero 18;
II. Le denominazioni degl'insegnamenti di « zoologia e anatomia comparata », di cui al n. 4, e di « clinica ostetrica », di cui al n. 19, sono, rispettivamente, modificate in quelle di « zoologia, anatomia e fisiologia comparate e genetica » e di « clinica ostetrico-ginecologica ».
III. È aggiunto, col n. 17, l'insegnamento di « radiologia ed elettroterapia » e in conseguenza l'insegnamento di « clinica pediatrica » passa al n. 18.

Art. 36. — È sostituito dal seguente:
« Tutti gl'insegnamenti elencati all'articolo precedente sono annuali, tranne quelli di anatomia umana normale, di zoologia, anatomia e fisiologia comparate e genetica, di fisiologia, di patologia generale, di anatomia ed istologia patologica, di clinica ostetrico-ginecologica, i quali sono biennali; di clinica medica generale e semejotica e di clinica chirurgica generale e semejotica, che sono triennali; e di odontojatria e di clinica otorinolaringoiatrica, che sono semestrali ».

Art. 38 (già 39). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per conseguire la laurea in medicina e chirurgia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 23 materie scelte fra quelle elencate all'art. 35.

A questo fine l'iscrizione a due corsi semestrali equivale a quella di un corso annuale ».

Art. 44 (già 45). — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di Facoltà stabilisce, caso per caso, a quale anno di corso possano essere iscritti gli aspiranti forniti di altra laurea o diploma.

I laureati e diplomati suddetti, per ottenere l'iscrizione, devono essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'immatricolazione alla Facoltà medico-chirurgica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione di corso.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce il piano degli studi e determina il numero delle materie che gli aspiranti devono frequentare e di cui devono superare l'esame per conseguire la nuova laurea ».

Art. 46 (già 47). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di farmacia:

I. Sono soppressi gl'insegnamenti di « anatomia umana » e di « fisiologia umana », di cui ai nn. 10 e 11, modificandosi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

II. La denominazione dell'insegnamento di « zoologia », di cui al n. 11 (già 13), è modificata in quella di « zoologia, anatomia e fisiologia comparate e genetica ».

Art. 52 (già 54). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per conseguire il diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno otto materie scelte fra quelle elencate nell'art. 46 e fra le materie di altre Facoltà che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e compiere inoltre quattro corsi di esercitazioni pratiche con le relative prove e la pratica farmaceutica di 12 mesi presso una farmacia autorizzata ».

Art. 53 (già 56). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in chimica e farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno dodici materie scelte fra quelle elencate nell'art. 46 e fra le materie di altre Facoltà che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e compiere inoltre sette corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori, con le relative prove, e la pratica farmaceutica di 12 mesi presso una farmacia autorizzata ».

Dopo l'art. 53 (già 56) è inserito il seguente:

« Art. 54. — I professori, alla fine del primo anno dei corsi biennali, possono assicurarsi, mediante colloqui e prove pratiche, del profitto degli studenti che frequentano i loro corsi ».

Art. 56 (già 58). — Dopo la disposizione contenuta nella lettera *c*) è aggiunta la seguente, modificandosi in conseguenza la numerazione delle successive:

« *d*) Una prova di analisi qualitativa da compiersi con le norme di cui all'art. 55, lettera *a*), nell'Istituto di chimica farmaceutica ».

Art. 59 (già 61). — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Scuola stabilisce, caso per caso, a quale anno di corso possano essere iscritti gli aspiranti forniti di altra laurea o diploma.

I laureati e diplomati suddetti, per ottenere l'iscrizione, devono essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'immatricolazione alla Scuola di farmacia, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione di corso.

Il Consiglio della Scuola stabilisce il piano degli studi e determina il numero delle materie che gli aspiranti debbono frequentare e di cui devono superare gli esami per conseguire la nuova laurea o diploma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1932, n. 1917.
Determinazione del tracciato della strada statale n. 45-bis.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Visto il R. decreto 11 aprile 1932, n. 440, con il quale la strada Gardesana Occidentale è stata classificata tra le strade statali;

Visto il R. decreto 22 luglio 1932, n. 1046, con il quale, in dipendenza della classifica di cui sopra, la strada statale n. 45 è stata divisa in due distinte strade rispettivamente denominate « strada statale n. 45 di Val di Trebbia » e « strada statale n. 45-bis Gardesana Occidentale », per quest'ultima indicando il seguente percorso: da Piacenza per Brescia, Treponti, Virle, Gargnano, Riva, alle Sarche;

Ritenuto che invece il percorso di detta strada deve essere il seguente: da Cremona a Brescia e da Treponti (innesto con la statale n. 11) per Virle, Salò, Gargnano, Riva, località alle Sarche, Trento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fermo rimanendo il tracciato della strada statale 45 quale è determinato dal Nostro decreto 22 luglio 1932, n. 1046, il tracciato, invece, della strada statale 45-*bis* è così determinato:

Strada statale n. 45-*bis* « Gardesana Occidentale »: da Cremona a Brescia e da Treponti (innesto con la statale n. 11) per Virle, Salò, Gargnano, Riva, località alle Sarche, a Trento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. **1918**.

Delimitazione territoriale e sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Palaia e Pontedera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 28 maggio 1931, n. 652, con cui la frazione Treggiaia è stata staccata dal comune di Palaia e aggregata a quello di Pontedera;

Veduti il progetto di delimitazione territoriale della frazione anzidetta, predisposto dall'ufficio del Genio civile di Pisa e approvato dai podestà di Pontedera e di Palaia, rispettivamente con deliberazioni 6 e 12 febbraio 1932, il progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni anzidetti, redatto dal primo ragioniere della Prefettura di Pisa e fatto proprio dai due podestà con deliberazioni 16 luglio 1932, nonchè i pareri espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Pisa in adunanza 28 settembre e dal Rettorato provinciale in adunanza 23 novembre 1932;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio della frazione Treggiaia è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Pisa in data 19 novembre 1931 e dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico del Catasto in data 14 gennaio 1932.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Palaia e di Pontedera saranno sistemati in conformità del progetto di cui alle deliberazioni 16 luglio 1932 dei rispettivi podestà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. **1919**.

Concorsi per gli insegnanti medi supplenti ed incaricati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regolamento 27 novembre 1924, n. 2367;

Veduto il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, ed il R. decreto 26 aprile 1930, n. 485;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella sessione di concorsi per titoli ed esami a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio destinata alle nomine da effettuare nell'anno scolastico 1933-34, la metà delle cattedre da mettere a concorso è riservata ad un concorso straordinario per gli insegnanti che prestino ininterrotto servizio di supplente o di incaricato nei Regi istituti di istruzione media, classica, scientifica, tecnica e magistrale, almeno dal 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Per i candidati ai concorsi straordinari di cui al precedente articolo si prescinde dal limite massimo di età stabilito dal l'art. 15 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, e dalla osservanza dell'art. 73 dello stesso regolamento, ma è necessario il possesso, alla data del presente decreto, del titolo di studio richiesto dal R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, per l'ammissione alla classe di concorsi cui essi candidati aspirano. I candidati non possono comunque partecipare a più di due concorsi straordinari.

La partecipazione ai concorsi straordinari non pregiudica il diritto di partecipare ai concorsi comuni.

Art. 3.

I concorsi straordinari previsti dal presente decreto hanno anche valore di esami di Stato abilitanti, ai sensi dell'art. 3 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

Art. 4.

Le cattedre riservate ai concorsi straordinari sono conferite:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione di quattro quinti delle rimanenti ai candidati che siano ex-combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani, o vedove non rimaritate, o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelle di cui ai precedenti numeri 1 e 2, che restino disponibili, agli altri candidati.

Art. 5.

Le nomine in ruolo da conferire in applicazione del presente decreto non hanno alcun effetto retroattivo.

Art. 6.

Per lo svolgimento e la valutazione delle prove e per quanto altro non è previsto dal presente decreto, valgono le disposizioni generali di cui al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1920**.
Contributo all'Opera di previdenza della Milizia sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili, per l'uso di biglietti ferroviari a riduzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, numero 2686;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2686, è modificato come segue:
« È fatto obbligo al Comitato organizzatore di devolvere sull'importo lordo ricavato dalla percezione delle quote di cui all'art. 1, il 10 per cento all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ed altro 10 per cento all'Opera di previdenza della Milizia ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. **1921**.
Erezione in ente morale dell'« Asilo infantile Ronconi Longo Torlonia », con sede in Poli.

N. 1921. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno: *a*) l'« Asilo infantile Ronconi Longo Torlonia », con sede nel comune di Poli, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma; *b*) il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Poli è trasformato a favore del detto Asilo infantile; *c*) è approvato lo statuto organico dell'Asilo medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1922**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa sotto il titolo di S. Bartolomeo Apostolo in Verna di Cumiana.

N. 1922. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Torino, in data 10 settembre 1931, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa sotto il titolo di S. Bartolomeo Apostolo in Verna di Cumiana.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1923**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Alfonso Maria de' Liguori nella contrada Molini in Maddaloni.

N. 1923. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Caserta, in data 15 gennaio 1932, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Alfonso Maria de' Liguori nella contrada Molini in Maddaloni.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1924**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, detto di S. Luca, in Fabriano.

N. 1924. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del

il Monastero in Fabriano, detto di S. Luca, delle Benedettine ed è autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo degli immobili già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1925.
Approvazione dello statuto organico del Monte dei Pegni di Catanzaro.

N. 1925. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con una modifica, lo statuto organico del Monte dei Pegni di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1932, n. 1926.
Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Sottotenente Giuseppe Chesti ».

N. 1926. R. decreto 1° dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Sottotenente Giuseppe Chesti », eretta in ente morale con R. decreto 23 febbraio 1931, n. 263, viene devoluta (in seguito allo scioglimento del 1° reggimento genio radiotelegrafisti a cui era destinata) a favore dei soldati della specialità radiotelegrafisti del genio che ne siano maggiormente meritevoli per condotta e per disciplina, ed è approvato il nuovo statuto della detta fondazione in sostituzione di quello approvato col cennato decreto 23 febbraio 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 12.
Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figureranno nella XIV Fiera campionaria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XIV Fiera campionaria che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1933 godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1933, n. 13.
Nuove norme per il pagamento delle tasse di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, col quale venne approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti per l'industria automobilistica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nell'interesse dell'industria automobilistica nazionale, di consentire qualche facilitazione per il pagamento delle tasse di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le autovetture per trasporto di persone ad uso privato la tassa di circolazione stabilita dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e disposizioni successive può essere corrisposta limitatamente ad un semestre: e cioè per la durata dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre, a condizione che ne venga effettuato il versamento, rispettivamente, entro il primo od il terzo trimestre in ragione di 13/24 dell'annuo importo della tassa medesima.
Quando la tassa presenta una frazione minore di lira una, questa frazione si computa per una lira intera.
Nel caso di pagamento della tassa nel secondo o nel quarto trimestre dell'anno solare, restano ferme le detrazioni di 2/12 e di 8/12 stabilite dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per le finanze è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 43. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1933.
Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa rurale di Sangineto (Cosenza) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di Sangineto (Cosenza) è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 50 (cinquanta) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Cosenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(269)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1933.
Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa agraria di mutuo soccorso di Roccella Valdemone (Messina) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa agraria di mutuo soccorso di Roccella Valdemone (Messina) è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(271)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di Decollatura (Catanzaro) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di Decollatura (Catanzaro) in liquidazione è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(268)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale « San Giacomo » di Cerzeto (Cosenza) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge stessa che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale « S. Giacomo » di Cerzeto (Cosenza) è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Cosenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(270)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Canfanaro (Pola) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Canfanaro (Pola) è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Pola è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(275)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1933.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale « Società di risparmio e prestiti » di Canfanaro (Pola) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale « Società di risparmio e prestiti » di Canfanaro (Pola), in liquidazione, è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 (lire cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Pola è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(274)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1933.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa agraria di prestiti di Ari (Chieti) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge stessa che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa agraria di prestiti di Ari (Chieti) è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Chieti è stata incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(273)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1933.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di prestiti di San Martino di Quisca (Gorizia) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di prestiti di S. Martino di Quisca (Gorizia) è inflitta la pena pecuniaria di L. 50 (cinquanta) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Gorizia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(272)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1933.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa operaia cattolica di prestito e risparmio di Grado (Trieste) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa operaia cattolica di prestito e risparmio di Grado (Trieste), in liquidazione, è inflitta la pena pecuniaria di L. 50 (cinquanta) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Trieste è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(276)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1933.
Nomina del commissario governativo per la Cooperativa agricola reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Jato (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera in data 13 dicembre u. s., n. 2449, con la quale S. E. il prefetto di Palermo fa presente l'opportunità che, in seguito allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cooperativa agricola reduci di guerra « Giosuè Borsi » di S. Giuseppe Jato, sia ad essa preposto un commissario governativo;

Decreta:

Il sig. rag. Oreste Bruno è nominato commissario governativo della Cooperativa agricola reduci di guerra « Giosuè Borsi » di S. Giuseppe Jato, ai sensi e colle attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(267)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1933.
Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi o deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori di Viterbo, con la quale si fa espressa domanda che sia sollecitamente costituito il Consorzio provinciale per l'olivicoltura di Viterbo;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori e dalla Società nazionale olivicoltori;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Viterbo, avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso il nob. Giorgio Brenciaglia, presidente della Sezione provinciale olivicoltori della Federazione provinciale fascista agricoltori di Viterbo, che presterà la propria opera gratuitamente.

Il prefetto della provincia di Viterbo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(266)

DECRETO DEL PREFETTO DI TRIESTE 20 dicembre 1932.
Revoca del decreto Prefettizio 14 luglio 1932, n. 11419, concernente la restituzione in forma italiana del cognome del signor Ignazio Bak.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto il proprio decreto del 14 luglio 1932-X, numero 11419/3058-29/V, col quale è stato restituito alla forma italiana di Bachi il cognome del sig. Ignazio Bak fu Emanuele, nato a Szaravolla il 12 luglio 1855, residente a Trieste in via dell'Università n. 9.

Veduta la domanda dell'interessato diretta ad ottenere la revoca di detto decreto;

Riconosciuto, per i documenti prodotti, che il cognome del ricorrente è originario ungherese e che quindi non rientra fra quelli da restituirsi d'ufficio in forma italiana ai sensi del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17;

Decreta:

di revocare il citato provvedimento del 14 luglio 1932-X, n. 11419/3058/29-V.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il Prefetto: PORRO.

(277)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-24.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cefuta fu Giuseppe, nato a Tomadio il 23 giugno 1905 e residente a Seppuglie, n. 27, è restituito nella forma italiana di « Zaffutta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8080)

N. 11419-25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Cefuta fu Giacomo, nato a Tomadio il 7 aprile 1895 e residente a Seppuglie n. 26, è restituito nella forma italiana di « Zaffutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cefuta nata Mesar di Augusto, nata il 9 maggio 1898, moglie;
2. Francesco fu Giacomo, nato il 24 settembre 1898, fratello;
3. Vittorio fu Giacomo, nato il 16 ottobre 1902, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8081)

N. 112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Karuz Antonio di Antonio e di Auer Antonia, nato a Fiume il 7 maggio 1908 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Raggi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Karuz Antonio è ridotto in « Raggi ».

Uguale riduzione è disposta anche per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Concina Maria fu Giuseppe e Perovich Rosa, nata a Zara il 24 giugno 1917, moglie;

Karuz Corrado di Antonio e di Concina Maria, nato a Zara il 15 febbraio 1931, figlio;

Karuz Valli di Antonio e di Concina Maria, nata a Zara, il 22 maggio 1932, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: SOLMI.

(283)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 26.

Media dei cambi e delle rendite
del 2 febbraio 1933 – Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.55
Inghilterra (Sterlina)	66.30
Francia (Franco)	76.30
Svizzera (Franco)	378.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.45
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.93
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.663
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.35
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.60
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.175
Id. 3,50 % (1902)	78.175
Id. 3 % lordo	56.925
Consolidato 5 %	86.15
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.70
Id. id. Id. 1940	101.775
Id. Id. Id. 1941	101.625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	347061	56 —	Bevolo *Francesco* fu Giorgio, minore sotto la p. p. della madre Bevolo Maddalena fu Francesco ved. Bevolo, dom. a Pavone Canavese (Torino).	Bevolo *Domenico-Francesco* fu Giorgio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	132078	2.030 —	Caliri-Gasparini Elios Mild e *Res'ires Licia* fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Attanasio Giovanna Rosaria fu Vincenzo, ved. di Caliri Vincenzo, dom. a Messina.	Caliri Gasparini Elios Mild e *(Caliri) Res'iris Liscia* fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	74745	575 —	*Zannitti Maria* fu Vincenzo, nubile, dom. a Spezia, con usuf. vital. a *Zannitti* Ernesta fu Antonio, ved. Pitocchi, dom. a Calvi Risorta (Napoli).	*Zammitti Anna-Maria* fu Vincenzo, nubile, dom. a Spezia con usuf. vital. a *Zammitti* Ernesta fu Antonio ecc. come contro.
Cons. 5 %	509402	30 —	*Tavolassi* Umberto fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Liberali Cristina, dom. a Ghedi (Brescia).	*Tavolazzi* Umberto fu Pietro, minore ecc. come contro.
»	402178	535 —	Codignola *Vittorina*, Silvestro e Angelina di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Lonato (Brescia).	Codignola *Rosina-Vittoria*, *Francesco* e Angelina di Angelo, minori ecc. come contro.
3,50 %	312447	2.450 —	*di Villamarina* Alfredo fu Carlo, dom. a San Remo (Porto Maurizio); con usuf. a Solaro Del Borgo Delfina di Alfredo, ved. di Carlo di Villamarina, dom. a S. Remo.	*Pes di Villamarina-Del Campo* Alfredo fu Carlo, dom. a S. Remo (Porto Maurizio; con usuf. a Solaro Del Borgo Delfina di Alfredo, ved. *Carlo Pes* di Villamarina Del Campo, dom. come contro.
»	587060	276,50	Pes di Villamarina Alfredo fu Carlo, dom. a Torino; con usuf. a Solaro del Borgo Delfina fu Alfredo, moglie di Bobone Tommaso, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Pes di Villamarina Alfredo fu Carlo, dom. a Torino; con usuf. a Solaro del Borgo Delfina fu Alfredo, *ved. Pes di Villamarina Alfredo fu Carlo e moglie in seconde nozze di Bobone Tommaso*, dom. come contro.
»	490478	2.450 —	*di Villamarina* Laura fu Carlo, dom. a S. Remo (Porto Maurizio); con usuf. come al n. 1.	*Pes di Villamarina-Del Campo* Laura ecc. come contro; con usuf. come al n. 1.
»	586589	276,50	*Pes di Villamarina* Laura fu Carlo, moglie di Serralunga Giuseppe, dom. a Torino; con usuf. come al n. 2.	*Pes di Villamarina-Del Campo* Laura fu Carlo, moglie di Serralunga *Langhi* Giuseppe, dom. a Torino; con usuf. come al n. 2.
»	312448	2.450 —	*di Villamarina* Enrico fu Carlo, dom. a S. Remo (Porto Maurizio); con usuf. come al numero 1.	*Pes di Villamarina Del Campo* Enrico fu Carlo, dom. come contro; con usuf. come al n. 1.
»	587059	276,50	Pes di Villamarina Enrico fu Carlo; con usuf. come al n. 2.	Pes di Villamarina *Del Campo* Enrico fu Carlo; con usuf. come al n. 2.
Cons. 5 %	181891	10 —	Dattola Demetrio fu *Antonino* minore sotto la p. p. della madre Cuzzola Teresa, dom. a Reggio Calabria.	Dattola Demetrio fu *Antonio*, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % Littorio	60448	210 —	Lusco *Carmela* fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Marino Maria Grazia fu Pasquale, dom. a Cefalù (Palermo).	Lusco *Antonina* fu Salvatore, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	323396	680 —	*Voano* Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Voano* Ambrogio di Giuseppe, dom. a Castelmagno (Cuneo).	*Viano* Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Viano* Ambrogio ecc. come contro.
»	369752	100 —		
»	369753	100 —		
»	369754	100 —		
»	369755	100 —		
»	369756	100 —		
»	369757	100 —		
»	369758	100 —	Modini *Antonio* fu Giovanni Maria, dom. a Graglia Piana (Novara).	Modini *Francesco-Antonio-Giuseppe* fu Giovanni-Maria, dom. come contro.
»	369759	100 —		
»	369760	100 —		
»	369761	100 —		
»	369762	100 —		
»	369763	100 —		
»	369764	100 —		
»	369765	100 —		
»	369766	100 —		
3,50 %	229293	189 —	*Grospietro Matilde* fu Antonio moglie di Brodà Giovanni, dom. a Viù (Torino).	*Gros-Pietro Maria-Matilde* fu Antonio moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	102207	75 —	Mennella Giuseppe fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Loffredo *Anna* ved. di Mennella Gennaro, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Mennella Giuseppe, fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Loffredo *Marianna* ecc. come contro.
»	198316	60 —	Caiti Ezio, Otello, Giuseppe fu *Enrico*, minori sotto la p. p. della madre Bedogni Stellina fu Eugenio, ved. Caiti, dom. ad Arceto frazione di Scandiano (Reggio Emilia)	Caiti Ezio, Otello, Giuseppe fu *Ercole*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	381163	325 —	*Tommasoni* Giacoma di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Martinengo (Bergamo).	*Tomasoni* Giacoma di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	222448	115 —	Miano Domenico fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre *Mulaschi* Margherita, ved. di Miano Nunzio, dom. a Napoli.	Miano Domenico fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre *Molaschi* Margherita-*Annunziata fu Giovanni*, ved. ecc. come contro.
»	514690	50 —	*Miani* Domenico fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre *Molasco* Margherita, ved. *Miani*, dom a Napoli.	*Miano* Domenico fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre *Molaschi* Margherita-*Annunziata fu Giovanni*, ved *Miano*, dom. a Napoli
»	321485	165 —	Cavallo *Nella* fu *Vittorio*, minore sotto la tutela di Cavallo Giuseppe fu Stefano, dom. a Montegrosso d'Asti (Alessandria).	Cavallo *Rita-Nella* fu *Secondo*, minore ecc. come contro.
3.50 % »	604052 637691	49 — 3,50	*Mingoja* Mario di Raffaele, dom. a Comiso Mingoia (Siracusa), vincolate.	*Mingoia Mariano* di Raffaele, dom. come contro, vincolate.
»	18422	399 —	Vicino *Virginia-Vincenza* del vivente cav. Angelo, moglie del cav. Giacinto Scrivano, dom a Torino, vincolata	Vicino *Vincenzina-Virginia-Giuseppina* del vivente cav. Angelo, moglie ecc. come contro.
»	281063	234,50	Vicino-*Pallavicino Virginia* fu Angelo, moglie di Scrivano Giacinto, dom. a Torino.	Vicino *Vincenzina-Virginia-Giuseppina* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
»	183847	35 —	Vicino-*Pallavicino Virginia* fu cav. Angelo, moglie di Scrivano ing. Giacinto, dom. a Torino	Vicino *Vincenzina-Virginia-Giuseppina* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale 1ª serie	197	Cap. 1.000 —	Donati *Gaetano* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Donati Domenico fu Gaetano.	Donati *Vittorio-Gaetano* fu Giuseppe, minore ecc come contro.
3,50 % » »	305238 295402 305239	84 — 73,50 21 —	Riberi *Antonio*, Elisabetta e Pietro fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Altais Teresa fu Pietro, dom. a Casteldelfino (Cuneo). La seconda e terza iscrizione sono vincolate di usufrutto vitalizio	Riberi *Giuseppe-Antonio*, Elisabetta e Pietro fu Antonio, minore ecc. come contro. La seconda e terza rendita sono vincolate di usufrutto vitalizio.
Cons. 5 %	228604	310 —	Gaviglio *Giovanni* fu G. Batta, minore sotto la p. p. della madre Pestarino Maria ved. di Gaviglio Gio Batta, dom. a Carpeneto (Alessandria).	Gaviglio *Innocenzo-Pietro-Giovanni* fu Gio. Batta, minore ecc. come contro.
»	296788	315 —	Gaviglio *Giovanni-Innocenzo-Pietro* fu Giov. Battista, minore ecc. come la precedente.	(come sopra)
Cons. 5 % Littorio	44430	265 —	Grieco *Carmela-Grazia* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Trogli Lucia, ved. di Grieco Giuseppe, dom a Montalbano Jonico (Potenza).	*Aventi diritto alla eredità* di Grieco Carmela-Grazia fu Giuseppe, già dom. a Montalbano Jonico (Potenza).
Cons. 5 %	510306	1350 —	Delzoppo *Naldo* detto Dario di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Brovello (Novara).	Delzoppo *Dionigi-Naldo* detto Dario *o Naldo-Dario* di Carlo, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	523240	1045 —	Travaglino Tommaso fu *Ignazio*, minore sotto la p p della madre Vacchiano Teresa fu Agostino, ved. Travaglino *Ignazio*, moglie in seconde nozze di Parità Alberto, dom. in Acerra (Napoli).	Travaglino Tommaso fu *Vincenzo*, minore sotto la p p della madre Vacchiano Teresa fu Agostino, ved. di Travaglino *Vincenzo*, moglie ecc. come contro.
3,50 %	371983	112 —	Ortelli Matilde fu Angelo, moglie di Portunato Enrico, dom. a Genova; con usuf. vital. ad Arpe *Eugenia* fu Carlo ved. di Angelo Ortelli dom a Genova.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Arpe *Elisa-Eugenia* fu Carlo ved. ecc. come contro.
»	371982	112 —	Ortelli Federico fu Angelo, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	371984	112 —	Ortelli Rachele fu Angelo, nubile, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per tre posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per tre posti di capotecnico aggiunto, nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Specialità idrografo	N. 1
Specialità disegnatore topografo	» 1
Specialità incisore cartografo	» 1
	N. 3

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I candidati residenti in colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) la specialità per la quale intendono concorrere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 del successivo art. 3.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 31 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 36 anni. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di iscrizione al Partito e il numero della tessera;

6° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

7° diploma originale di licenza di istituto nautico, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti dal cessato regime austro-ungarico;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il tramite della quale dovranno pervenire le domande.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

direttore del Regio istituto idrografico, presidente;

due capi reparto del Regio istituto idrografico, due capi tecnici principali o primi capi tecnici, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Genova e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'art. 39 del R. decreto n. 2960 precedentemente citato.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1204; 21 luglio 1929, n. 1397; 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 616 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Idrografo (prova scritta e orale):

a) Rilievi della costa e del fondo marino per la compilazione delle carte nautiche.

b) Uso delle carte e dei documenti nautici e loro aggiornamento.

c) Magnetismo navale e terrestre: verifica e compensazione delle bussole.

Disegnatore topografo (prova scritta e orale):

a) Cenni sui metodi per la rappresentazione del terreno.

b) Rappresentazione su carta, a inchiostro di china, del terreno nelle sue varie forme e nei suoi particolari, da modelli di carte.

c) Nozioni generali sugli strumenti topografici e loro pratico impiego.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere oltre alla necessaria abilità per riprodurre correttamente il tratteggio, il flaggio, la punteggiatura, ecc., anche una buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

Incisore cartografo (prove scritte e orale):

a) Cenni sui metodi per la rappresentazione del terreno.

b) Rappresentazione con bollino, su lastra di rame del terreno nelle sue varie forme e nei suoi particolari, da modelli di carte.

Il disegno dovrà essere eseguito a rovescio.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere, oltre alla necessaria abilità per riprodurre correttamente il tratteggio, il flaggio, la punteggiatura, ecc., anche una buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

NB. — Il candidato, qualunque sia la sua specialità, dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

Il Ministro: SIRIANNI.

(299)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.